



### REDDITI QUADRO RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

#### SEZIONE I

#### Crediti d'imposta

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
<b>RU1</b>		1	
<b>RU2</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
<b>RU3</b>	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
<b>RU5</b>	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>B2</sup> ,00 <sup>C2</sup> ,00 <sup>D2</sup> ,00 ) <sup>3</sup>		,00
<b>RU6</b>	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
<b>RU7</b>	Credito utilizzato ai fini	Ritenute <sup>1</sup> ,00	IVA (Periodici e acconto) <sup>2</sup> ,00
		IVA (Saldo) <sup>3</sup> ,00	IRES (Acconti) <sup>4</sup> ,00
		IRES (Saldo) <sup>5</sup> ,00	Imposta sostitutiva <sup>6</sup> ,00
			IRAP <sup>7</sup> ,00
<b>RU8</b>	Credito d'imposta riversato		,00
<b>RU9</b>	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. <sup>1</sup>	,00
			Art. 43-ter D.P.R. 602/73 <sup>2</sup>
<b>RU10</b>	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
<b>RU11</b>	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
<b>RU12</b>	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni <sup>1</sup>	<sup>2</sup> ,00

**INVESTIMENTI PUBBLICITARI*****Codice credito E4***

**Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis D.L. 50/2017; art. 4 D.L. 148/2017; art. 1, c. 762, L. 145/2018; art. 98, c. 1, D.L. 18/2020; art. 186, c. 1, D.L. 34/2020; art. 96, c. 1, D.L. 104/2020; art. 1, c. 608, L. 178/2018)**

Con il codice credito "E4", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, definisce le modalità di attuazione della misura agevolativa.

La legge di bilancio 2019 ha previsto il riconoscimento dell'agevolazione nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, ha modificato la disciplina del credito d'imposta e ha stabilizzato la misura a decorrere dal 2019.

La disciplina del credito d'imposta riconosciuto per l'anno 2020 è stata modificata dall'art. 98, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, come sostituito dall'art. 186, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, modificato dall'art. 96, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.L. 14 agosto 2020, n. 104. L'art. 1, comma 608, della legge n. 178 del 2020 disciplina le modalità di riconoscimento del credito d'imposta per gli anni 2021 e 2022.

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, l'apposita comunicazione. Il credito d'imposta spetta nella misura percentuale indicata nel provvedimento adottato dal citato Dipartimento.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il **codice tributo "6900"**.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5** va riportato l'ammontare del credito d'imposta spettante nella misura riconosciuta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria per gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali nell'anno 2020. I soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono indicare il credito maturato con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno solare 2020 (art. 5, c. 4, d.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90).